



FAQ_CNCE

Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore

1. *È possibile erogare le prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) in assenza del Catalogo Formativo Nazionale?*

No, al momento non è possibile. In attesa dell'approvazione del Catalogo Formativo Nazionale è comunque possibile erogare la prestazione di cui alla lettera b)¹.

2. *In merito al calcolo degli importi per le prestazioni di cui alle lettere a) e c) e ai limiti ivi indicati (100% degli operai per imprese fino a 5 operai; 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai; 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai; 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai), considerando la presenza di decimali, come si deve operare l'arrotondamento? In caso di superamento del limite e di compresenza di operai che hanno frequentato corsi di formazione che danno diritto ad importi diversi, come si deve definire l'importo spettante per la prestazione di cui alla lettera a)?*

Come previsto dall'accordo del 21 settembre 2023 il calcolo del limite andrà effettuato arrotondando i decimali per eccesso.

Con riferimento alla prestazione di cui alla lettera a), in caso di superamento del limite previsto dal regolamento e compresenza di operai che hanno frequentato corsi di formazione che danno diritto a importi diversi, si adotterà il criterio di maggior favore per il richiedente, riconoscendo il maggiore importo possibile fino a concorrenza del limite di operai.

Ad esempio:

qualora l'impresa abbia 10 operai, il limite sarà pari a 8 operai, ovvero 5 operai più il 50% degli ulteriori 5 arrotondato per eccesso. Se l'impresa ha formato 8 operai per corsi che danno diritto a 500 € e 2 operai per corsi che danno diritto a 350 €, il beneficio spettante sarà pari a 4000 €.

3. *In merito alle prestazioni di cui alle lettere a) e c), sono stati previsti dei tracciati record per lo scambio di dati tra Scuole Edili e Casse Edili, in particolare con riferimento: (i) alla data di inizio del corso - necessaria per verificare il rispetto del termine di 30 giorni dall'inizio del corso entro cui è possibile presentare domanda per la prestazione a); (ii) all'effettiva partecipazione al corso da parte del lavoratore con rispetto dei requisiti di frequenza minima per la lettera a); (iii) alle caratteristiche del corso (corso di natura non obbligatoria incluso nel CFN)?*

No, al momento non sono previsti dei tracciati record.

¹ Si fa presente che il Regolamento del fondo siglato dai sindacati e dalla CONFAPI ANIEM il 29 febbraio 2024 prevede la possibilità di erogare la prestazione di cui alla lettera a) anche per corsi di formazione professionalizzanti promossi dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale.



La documentazione andrà inserita direttamente in domanda. Spetterà alla Cassa verificare l'effettiva partecipazione al corso contattando la Scuola Edile/Ente unificato e richiedendo il certificato di partecipazione al corso, qualora non già disponibile nella domanda, nonché conferma sulle caratteristiche del corso in merito a non obbligatorietà e durata.

4. *Con riferimento al vincolo sul rispetto dei limiti percentuali di utilizzo del tempo determinato previsto per la fruizione del beneficio di cui alla lettera a) dall'articolo 3, comma 1 dell'accordo del 21 settembre 2023, è possibile effettuare dei controlli tramite i sistemi di denuncia? Come occorre procedere ai fini della verifica se l'impresa è iscritta in più Casse?*

Il modulo predisposto prevede una dichiarazione dell'impresa sul rispetto dei limiti. Resta ferma la verifica della Cassa sulla percentuale di personale a tempo determinato tramite il proprio gestionale e, eventualmente, tramite visura camerale o comunicazione con le altre Casse.

5. *In merito alla prestazione lett. b), nel caso in cui una impresa sia iscritta in più di una Cassa, come è possibile per la Cassa individuare l'organico ai diversi livelli nelle Casse di iscrizione, anche al fine di individuare la Cassa competente?*

Nella fase di avvio si prevede che l'impresa dichiari il proprio organico suddiviso per livelli nel modulo di domanda. La Cassa procederà alle verifiche del caso contattando le Casse in domanda e le eventuali ulteriori Casse risultanti dalla BNI.

6. *Come si deve comportare la Cassa nel caso in cui i lavoratori siano indicati per lo stesso mese con livelli diversi nelle varie Casse di iscrizione ai fini del riconoscimento della prestazione di cui alla lettera b)?*

In sede di verifica dei requisiti per la prestazione di cui alla lettera b) qualora tramite la Banca Dati Ape emergano divergenze nei livelli di inquadramento del personale tra le diverse Casse di iscrizione, la Cassa che riceve la domanda, previa conferma del dato dalle Casse interessate, dovrà invitare l'impresa a correggere l'informazione. La prestazione potrà essere erogata solo a seguito di tempestiva correzione delle informazioni.

7. *In quale formato deve essere disposto il buono formazione previsto dalla prestazione di cui alla lettera c)? Come deve procedere la Cassa al riconoscimento del buono formazione? A quale regime fiscale va assoggettata la prestazione?*

In fase di avvio non è stato previsto un formato specifico, cartaceo o digitale, del buono.

La Cassa comunicherà via PEC l'avvenuta accettazione della domanda contestualmente alla Scuola e all'impresa, procedendo a erogare il buono tramite bonifico bancario. L'importo della prestazione sarà assoggettato alla ritenuta fiscale del 4%.

8. *Come è possibile verificare il requisito di utilizzo del buono entro 60 giorni, come previsto per la prestazione di cui alla lettera c)?*

È previsto che l'impresa invii l'attestato formativo alla Cassa entro 30 giorni dal termine del corso e che il corso venga effettuato entro 60 giorni dal riconoscimento.



Al superamento di tale seconda scadenza, in mancanza dell'attestato, la Cassa verificherà l'avvenuta formazione con la Scuola Edile/Ente unificato.

Qualora la formazione non fosse avvenuta nei termini predetti per inadempienze non imputabili alla Scuola o l'attestato non fosse stato inviato entro 30 giorni dalla conclusione del corso, la Cassa informerà l'azienda via PEC della decadenza del buono per mancata presentazione dell'attestato formativo disponendo il rimborso preferibilmente tramite debito da imputare in denuncia.

9. *Con riferimento alla prestazione di cui alla lettera c), esiste un termine entro il quale deve essere presentata la domanda rispetto alla data di inizio corso o rispetto ad altra data di riferimento?*

Il regolamento non dispone una data di riferimento rispetto ad inizio e tempi del corso.

Coerentemente con le tempistiche previste per l'accesso alle prestazioni, l'iscrizione al corso per cui si richiede la prestazione deve avvenire nel semestre di riferimento.

Al fine di evitare difficoltà di presentazione legate alla concomitanza o prossimità della data di iscrizione con il termine del semestre, in caso di iscrizione nei mesi di marzo e settembre, le domande saranno ammesse anche per il periodo immediatamente successivo.

10. *Ai fini del riconoscimento della prestazione di cui alla lettera d), come deve essere dimostrata la partecipazione del Mastro Artigiano alla formazione pratica dei propri operai?*

In fase di avvio e in attesa di definizione della CIPE, nel modulo predisposto per la richiesta dell'incentivo è stata prevista la possibilità di allegare documentazione della Scuola Edile/Ente unificato che attesti la partecipazione del Mastro Formatore Artigiano ai corsi per gli operai inseriti in domanda. La Cassa verifica l'effettiva iscrizione del Mastro Formatore Artigiano all'albo mediante la Banca Dati Nazionale dei Mastri Formatori Artigiani disponibile sul sito del Formedil (cfr. Circolare CNCE n. 28/2023).

11. *Qualora il dipendente per il quale l'impresa ha diritto alla prestazione di cui alla lettera d) (Premialità Mastro Artigiano) si sposti per un periodo presso un'altra Cassa, lo sgravio continua ad operare? Se sì, come va gestito?*

Sì, la prestazione di cui alla lettera d) opera per 18 mesi di calendario per l'operaio destinatario della prestazione di cui alla lettera a) formato dal Mastro Formatore Artigiano.

In caso di spostamento dell'operaio (già formato) in altra Cassa e in continuità di rapporto di lavoro, l'impresa, come da informazione disponibile in domanda, dovrà chiedere alla Cassa presso cui ha inviato la domanda di certificare alla nuova Cassa di iscrizione i mesi di sgravio residui per cui opera la prestazione.

12. *Per quanto riguarda la prestazione di cui alla lett. d), occorre stilare una graduatoria?*

No, la prestazione è riconosciuta per tutte le domande ammesse alla prestazione di cui alla lettera a) e alla relativa graduatoria, per i soli operai formati dal Mastro Formatore Artigiano.



13. *Ai fini della premialità prevista alla lett. d) (Mastro Artigiano), si prevede uno sgravio per i soli operai formati. Può la CNCE provvedere a disporre delle integrazioni dei campi nei sistemi di denuncia che permettano alle Casse di gestire tecnicamente tale sgravio?*

Sì, gli uffici della CNCE stanno approfondendo tale possibilità con le software house.

14. *Ai fini della gestione contabile del Fondo territoriale di qualificazione, tra le componenti positive del conto economico dello schema di bilancio tipo (cfr. Comunicazione CNCE n. 864/2023) è stato previsto al momento il solo contributo dello 0,20% e non anche l'utilizzo di eventuali riserve. Negli anni successivi al primo, qualora una Cassa dovesse utilizzare somme superiori alle entrate dell'anno, può attingere alle riserve accantonate negli anni precedenti?*

Sì, in conformità all'articolo 2, comma 2 del regolamento, è possibile utilizzare tali riserve. Nella prossima revisione dello schema di bilancio tipo sarà proposto pertanto l'inserimento della voce "Utilizzo riserve fondo qualificazione" tra le componenti positive del conto economico.

15. *Nel caso in cui l'impresa non fosse in regola in BNI nel mese di presentazione della domanda o in quello della compensazione, la domanda può essere accettata lo stesso o congelata previa successiva regolarizzazione?*

No. Come dispone il regolamento, la domanda è ammissibile solo se l'impresa è in regola in BNI sia alla data della richiesta che in quello della compensazione (o emissione del buono formazione), da predisporla in concomitanza con la redazione della graduatoria.

In presenza di irregolarità in uno dei due mesi di riferimento la domanda sarà rifiutata.

16. *Come occorre procedere nel caso in cui la capienza del debito verso la Cassa non fosse sufficiente a coprire la compensazione (laddove prevista) a cui l'impresa ha diritto o se l'impresa fosse sospesa senza dipendenti?*

Di norma, considerati gli importi previsti, il credito dovrebbe essere compensato nel mese o nei mesi immediatamente successivi al riconoscimento dello stesso.

Il beneficio rimane comunque erogabile fino a compensazione avvenuta, anche a seguito di eventuale riattivazione dell'impresa sospesa senza dipendenti, salvo che l'impresa non diventi irregolare in BNI.

17. *Come deve essere documentato il rispetto dell'art. 29 legge 341/95 ai fini dell'assegnazione del punteggio?*

Il rispetto del requisito è da intendersi con riferimento alla posizione di regolarità dell'impresa rispetto alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate.

La verifica avviene già da parte delle Casse tramite i controlli obbligatori inseriti nei sistemi di denuncia.



18. *Le prestazioni sono soggette o meno a tassazione e, quindi, a ritenuta d’acconto del 4% nei confronti dell’impresa?*

Salvo quanto espresso alla Faq n. 7, sul punto saranno forniti a breve appositi chiarimenti.

ult. rev. 20240411

FAQ_CNCE (III)

Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore

1. *L'impresa che impiega solo operai inquadrati con livelli pari o superiori al 2°, pertanto con assenza in organico di operai al 1° livello, può avere accesso alla prestazione di cui alla lettera b)?*

Sì, coerentemente con la ratio dell'accordo e come già indicato con riferimento alle imprese con massimo tre dipendenti operai nella scheda tecnica allegata alla Comunicazione n. 858/2023.

2. *In merito alla prestazione di cui alla lettera b) è previsto un limite di operai al primo livello per l'accesso al beneficio?*

No, non esistono limiti al numero di operai di 1° livello per l'accesso al beneficio, salvo che per le imprese fino a 3 operai (cfr. art. 2, comma 1 del regolamento e requisiti indicati a pagina 4 della Scheda tecnica allegata alla Comunicazione CNCE n. 858/2023). Rimane fermo che gli operai al primo livello con anzianità superiore a 18 mesi non potranno eccedere un terzo del totale degli operai in organico.

3. *Gli apprendisti operai vanno considerati nell'organico dell'impresa ai fini della determinazione dei requisiti per la prestazione di cui alla lettera b)?*

Sì, gli apprendisti operai andranno considerati sia ai fini dell'accesso al beneficio per che il riconoscimento del relativo importo, fermo restando la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a conclusione dell'apprendistato da parte del datore di lavoro. Diversamente la Cassa procederà al recupero dell'importo riconosciuto.

4. *Come debbono essere conteggiati i lavoratori part time e quelli a tempo determinato ai fini dei calcoli sia per l'accesso alla prestazione che per l'importo relativo, di cui alla lettera b)? E i lavoratori intermittenti?*

Nella fase di avvio, tali lavoratori andranno considerati sia ai fini dell'accesso al beneficio che per il riconoscimento del relativo importo al pari dei lavoratori a tempo indeterminato.

5. *Ai fini della prestazione di cui alla lettera b), le imprese che presentino domanda nel mese di scadenza del semestre (marzo o settembre) a quale mese dovranno far riferimento per l'indicazione dell'organico?*

Rispetto all'indicazione dell'organico, l'art. 4 del Regolamento del Fondo, che sancisce la verifica da parte della Cassa della sussistenza dei requisiti alla data di presentazione della domanda stessa, va riferito alle informazioni disponibili nella denuncia da inviare nel medesimo mese e, quindi, al personale in forza nel mese precedente.

6. *Come debbono essere considerati gli operai di 5° livello previsti dal CCNL artigianato e quelli rimasti inquadrati ai vecchi 5° e 6° livelli del CCNL Cooperazione ai fini del riconoscimento della prestazione di cui alla lettera b)?*

In assenza di una previsione specifica nell'accordo e nelle more di eventuali determinazioni delle parti, ai fini della prestazione, gli operai di livello superiore al 4° dovranno essere considerati analogamente a quelli di 4° livello.

7. *Le agenzie di somministrazione possono accedere all'incentivo di cui alla lettera b)?*

Sì, in quanto soggette al contributo, le agenzie potranno accedere anche all'incentivo di cui alla lettera b).

8. *Per la prestazione sub b) è possibile attingere alle risorse riferite alle prestazioni per cui è previsto il CFN, non essendo queste ancora partite?*

No, si segnala comunque che, in attuazione dell'articolo 2, comma 2 del regolamento, per l'anno Cassa Edile 2023/2024, la prestazione di cui alla lettera b) sarà destinataria del 65% delle risorse (30% più il 50% del rimanente 70%), e che i contratti e gli accordi territoriali hanno facoltà di disporre eventuali incrementi per la prestazione stessa.

9. *Qual è il regime fiscale da applicare alle prestazioni del Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore riconosciute alle imprese?*

Fermo restando quanto già contenuto nella Faq 7 della COM. CNCE n. 872/2023, in via cautelativa e in attesa di chiarimenti ufficiali dagli organi competenti, le prestazioni di cui al Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore, saranno riconosciute alle imprese previo assoggettamento, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art 28 del DPR n. 600/1973.

ult. rev. 20241126